



TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 232

Collocamento a riposo

Articolo abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.

Abrogato dal 5 marzo 1967 · versione 32

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Terza — Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo	I — Carriere - stato giuridico - disposizioni transitorie
Capo	II — Ministero degli Affari Esteri
Sezione	II — Personale delle carriere con ordinamento speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-232-collocamento-a-riposo>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it